

ATTIVA | professione

PROFESSIONE DIPENDENTE PUBBLICO



ATTIVA PROFESSIONE

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
 - DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA, aggiornate in base alle “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024”.

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Attiva Professione DIPENDENTE PUBBLICO



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità civile professionale per Colpa grave del dipendente pubblico (professioni non sanitarie) e per la Tutela legale.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE

La garanzia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare in via di rivalsa alla Pubblica Amministrazione per le Perdite patrimoniali, accertate dalla Corte dei Conti, a seguito di atti o fatti o omissioni colposi a lui imputabili, connessi all'esercizio delle sue funzioni o della carica ricoperta e assicurata comprese le Perdite patrimoniali da responsabilità amministrativa o da responsabilità amministrativa/contabile.

La garanzia opera per il caso di Colpa grave dell'Assicurato con esclusione del dolo.

Sono sempre comprese le Perdite patrimoniali:

- ✓ da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ✓ per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del personale;
- ✓ per l'attività che deriva dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- ✓ dall'attività di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali.

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il Limite di risarcimento per Sinistro e per anno.

TUTELA LEGALE

La garanzia tutela l'Assicurato in relazione agli incarichi lavorativi svolti come dipendente dell'Ente pubblico di appartenenza:

- ✓ per difendersi in un procedimento da danno erariale per responsabilità amministrativa/contabile e giudizio di conto;
- ✓ per difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione (la garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato);
- ✓ per il rimborso delle spese previste se il procedimento di responsabilità amministrativa si conclude con sentenza definitiva di condanna per colpa grave.

I Massimali indicati in Polizza rappresentano il limite di indennizzo per Sinistro e per anno.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE

✗ **Sono esclusi:** danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, per la quale l'Assicurato abilitato; danni provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore; danni in conseguenza di responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e che non derivano dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente; danni che derivano da fatti o atti di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione; danni che conseguono alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; danni che conseguono a responsabilità imputabile all'Assicurato per fatto altrui (comprese le persone di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività) e che derivano da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati; danni che derivano dallo svolgimento dell'attività medica, paramedica e veterinaria, di sperimentazione e ricerca clinica e di farmaci; danni che conseguono ad attività svolta dall'Assicurato in conseguenza di nomine politiche o assunte per effetto di qualsiasi forma di mandato elettorale e in qualità di assessore di enti territoriali; danni che conseguono ad attività svolta dall'Assicurato come componente di consigli di amministrazione, collegi sindacali, collegi dei revisori, organismi di vigilanza; danni connessi all'appartenenza ad Amministrazioni o Corpi militari o smilitarizzati o connesse con funzioni di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia tributaria o protezione civile; che conseguono ad atti o omissioni da parte dell'Assicurato commessi prima della data di Retroattività stabilita in Polizza; danni che derivano da azioni o omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente; multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato (sono comprese quelle inflitte contro la Pubblica Amministrazione a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato); danni da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, e danni che derivano da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio; danni causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita, in locazione o comodato dopo la consegna a terzi; danni che derivano da qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti; danni da proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; aeromobili; veicoli a motore, macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; danni da detenzione o impiego di esplosivi; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), da produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive; danni che derivano da atti di guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; danni da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di asbesto puro o di prodotti fatti di asbesto; uso di prodotti fatti di asbesto; danni da emissione di onde o campi elettromagnetici; danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento.

TUTELA LEGALE

✗ **La garanzia non opera per:** Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato; Procedimenti penali quando l'Assicurato è incolpato, indagato o imputato per Delitto doloso; Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere; Controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario; Fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate; Danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a Eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; Procedimenti in materia fiscale e

tributaria; Procedimenti in materia amministrativa (sono invece compresi quando danno luogo ad un procedimento penale o un procedimento di Responsabilità amministrativa/contabile); Controversie e procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; Controversie di Diritto civile in genere; Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale; Controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non in conseguenza diretta all'espletamento delle funzioni dichiarate; Procedimento amministrativo/contabile per danno erariale che si conclude con sentenza diversa da condanna per colpa grave. Sono inoltre esclusi tutti i casi in cui il procedimento si conclude con un provvedimento diverso da una sentenza (per esempio un provvedimento di archiviazione); Incarichi che non prevedono il rapporto di lavoro subordinato, come per esempio una carica elettiva.

È inoltre previsto un elenco di spese che non sono indennizzabili, indicate nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie prevedono Limiti di risarcimento, limiti di indennizzo e Franchigie che sono riportati nelle Condizioni di assicurazione con carattere grassetto e in Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la Responsabilità civile per colpa grave l'Assicurazione opera per errori posti in essere in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la Tutela legale l'Assicurazione vale per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d'Italia.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- all'attivazione delle garanzie rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- **in caso di Sinistro di Responsabilità Civile**, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere numero di Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto, descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato deve far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- comunicare subito richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto e mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili.
- **in caso di Sinistro di Tutela Legale**, presentare denuncia in maniera tempestiva a DAS o a Generali Italia, far pervenire in maniera tempestiva a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua).

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

In caso di recesso per Sinistro da parte di Generali Italia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale o poliennale (per la durata poliennale si applica una riduzione di premio) come indicato in Polizza e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.

L'Assicurazione opera per le richieste di rivalsa della Pubblica Amministrazione ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, o entro sei mesi dalla sua cessazione, se originate da errori commessi durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o durante gli anni di Retroattività indicati in Polizza.

In caso di cessazione dell'attività professionale l'Assicurato o suoi eredi possono richiedere, entro 60 giorni dalla documentata cessazione dell'attività la proroga di 5 o 10 anni per la presentazione delle richieste di rivalsa della Pubblica Amministrazione, a fronte del pagamento in un'unica soluzione del relativo Premio.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione, se prevista, **con comunicazione scritta di disdetta da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.**

Se la **durata è superiore a 5 anni** ed è stata applicata la relativa riduzione di Premio, il Contraente può **recedere dopo il termine di 5 anni con preavviso di almeno 30 giorni** e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Il Contraente e Generali Italia hanno facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, con comunicazione da inviare entro tale termine.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Attiva Professione DIPENDENTE PUBBLICO

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non sono previste OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO.

Non sono previste OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di cui al Reg. UE 2016/679 e normativa in vigore: è escluso il trattamento dei dati con finalità commerciali.

Esclusione Cyber: sono escluse perdite, pretese, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione di qualsiasi Dato informatico compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Generali Italia non si fa carico e non rimborsa le seguenti spese: spese, anche preventivate, non concordate con DAS; spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio (se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, con esclusione di ogni duplicazione di onorari); spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà; pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; oneri fiscali, a eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- **Perdite patrimoniali che derivano da interruzioni o sospensioni, di attività:** Limite di risarcimento 5% del Massimale RC
- **Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del personale:** Limite di risarcimento 10% del Massimale RC
- **Perdite patrimoniali per l'attività che deriva dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni:** Limite di risarcimento 10% del Massimale RC
- **Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali:** Limite di risarcimento 15% del Massimale RC

TUTELA LEGALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- **Spese per difendersi in procedimenti penali per Delitto colposo o per Contravvenzione:** fino a 3.000,00 euro in attesa della definizione del giudizio

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto al cliente che ha espresso i bisogni Protezione del patrimonio ed è destinato, come target elettivo, ai dipendenti amministrativi e tecnici della Pubblica Amministrazione (Dirigente/Quadro, Impiegato) che non appartengano ad Amministrazioni connesse con funzioni di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia tributaria o protezione civile (ad esempio i Corpi Militari). Inoltre, il prodotto non è rivolto al personale sanitario e agli insegnanti.	
 Quali costi devo sostenere?	
Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 18,30% del Premio imponibile pagato dal Contraente.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; - Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; - Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com, o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: <u>arbitrato</u> per le Garanzie di Tutela Legale. In caso di disaccordo tra Assicurato e DAS sull'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere inviata all'indirizzo PEC: servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. <u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 22,25% (21,25% imposta dovuta sulle assicurazioni di cui l'1% di addizionale antiracket – antiusura) per le Garanzie di Responsabilità civile e 21,25% per le Garanzie di Tutela legale.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - PROFESSIONE DIPENDENTE PUBBLICO

PAG.

PRESENTAZIONE PRODOTTO	1
DEFINIZIONI COMUNI	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	4
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE	6
 Che cosa è assicurato?	6
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	6
Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni	6
 Ci sono limiti di copertura?	7
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO	7
 Che cosa NON è assicurato?	7
Art. 1.3 Esclusioni	7
 Dove vale la copertura?	8
Art. 1.4 Validità territoriale	9
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	10

	Che cosa è assicurato?	10
	Art. 1.1 Tutela legale	10
	Ci sono limiti di copertura?	10
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	10
	Che cosa NON è assicurato?	10
	Art. 1.2 Esclusioni	10
	Art. 1.3 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia	11
	Dove vale la copertura?	11
	Art. 1.4 Validità territoriale	11
	NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	12
	Che obblighi ho?	12
	Quali obblighi ha l'impresa	12
	Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione	12
	Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio	12
	Art. 2.3 Altre assicurazioni	12
	Art. 2.4 Comunicazione tra le parti	12
	Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente	12
	Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	12
	Quando e come devo pagare?	13
	Art. 2.7 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio	13
	Art. 2.8 Oneri	13
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	13
	Art. 2.9 Durata dell'assicurazione	14
	Art. 2.10 Validità temporale - Retroattività	14
	Art. 2.11 Ultrattività per cessazione dell'attività Postuma	14
	Come posso disdire la Polizza?	14
	Art. 2.12 Diritto di ripensamento	14
	Art. 2.13 Disdetta e Recesso	15
	Art. 2.14 Recesso in caso di Sinistro	15
	Art. 2.15 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione	15
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	17
	Che obblighi ho?	17
	Quali obblighi ha l'impresa	17
	Art. 3.1 Denuncia del sinistro	17
	Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro	17

Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	17
Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro	17
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	19
 Che obblighi ho?	
Quali obblighi ha l'impresa	19
Art. 3.1 Quando un sinistro è considerato in garanzia	19
Art. 3.2 Denuncia del sinistro	19
Art. 3.3 Gestione del sinistro	19
Art. 3.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato	19
Art. 3.5 Obblighi in caso di sinistro	20
Art. 3.6 Esonero di responsabilità	20
Art. 3.7 Termine per il pagamento del sinistro	20

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Il prodotto offre la copertura assicurativa di Responsabilità civile per Colpa grave all'Assicurato che ricopre la funzione di Dirigente/Quadro o Impiegato, con o senza incarichi tecnici, per quanto è tenuto a pagare in via di rivalsa alla Pubblica Amministrazione per Perdite patrimoniali in conseguenza di fatti, atti o omissioni che si sono verificati nello svolgimento della propria attività.

Sono comprese le Perdite patrimoniali che derivano da Responsabilità amministrativa o da Responsabilità amministrativa/contabile.

È disponibile anche una copertura di Tutela legale.

Le Condizioni di Assicurazione contengono le norme che disciplinano il contratto e sono composte da:

- Definizioni
- Norme che disciplinano la sezione Responsabilità civile professionale (valide se acquistata)
- Norme che disciplinano la sezione Tutela legale (valide se acquistata)
- Norme che disciplinano il contratto di Assicurazione in generale (norme comuni a tutte le garanzie attivate)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Responsabilità civile professionale
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Tutela legale

Funzionamento

Le garanzie Responsabilità civile e Tutela legale possono essere attivate insieme o anche da sole.

Le garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

GARANZIE BASE
Responsabilità civile professionale Comprende: - Perdite Patrimoniali da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del personale - Perdite Patrimoniali per l'attività che deriva dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 - Perdite Patrimoniali che derivano dall'attività di cui al Reg. UE 2016/679
Tutela legale La garanzia opera per: - difendersi in un procedimento da danno erariale per Responsabilità amministrativa/contabile e giudizio di conto - difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione; la garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Lettera iniziale maiuscola:** per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle Definizioni;
- **Box con esempi:**



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

In caso di Sinistro di Responsabilità civile professionale, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

In caso di Sinistro di Tutela legale, il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- ai seguenti numeri:

Numero Verde **800 880 880**

+39 02 8295 1155 per chiamate dall'estero

- alla mail: sinistri@das.it.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare la documentazione contrattuale;
- pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro.

DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione	Contratto di assicurazione
Contraente	Soggetto che stipula l'Assicurazione
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE

Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili , indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico
Danno materiale	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema informatico
Incidente cyber	- Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori o omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico; - qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori o omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di qualsiasi Sistema informatico
Limite di risarcimento	Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, a titolo di capitale, interessi e spese relativo a una specifica garanzia. Il Limite di risarcimento non è in aggiunta al Massimale di Polizza ma è una parte dello stesso
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema informatico
Massimale	Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati per i Sinistri che si verificano durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione
Mediazione	Istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili
Perdita patrimoniale o Danno patrimoniale	Pregiudizio economico, che non deriva da morte, lesioni a persone o danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione autorizzata da Generali Italia, in seguito a un Sinistro risarcibile
Pubblica amministrazione	Ente la cui attività è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Responsabilità amministrativa	Responsabilità dell'Assicurato che ha violato obblighi o doveri che derivano dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che di conseguenza ha causato un Danno o Perdite patrimoniali al proprio Ente di appartenenza, a un altro Ente pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Responsabilità amministrativa/contabile	Responsabilità dell'Assicurato che ha violato obblighi o la responsabilità che riguarda la gestione di beni, valori o denaro pubblico, che derivano dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che di conseguenza ha causato una Perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, a un altro Ente pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
Retroattività	Periodo che precede la data di decorrenza durante il quale l'Assicurato ha commesso fatti illeciti o colposi nei confronti di terzi che hanno generato una richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dall'Assicurato e denunciata a Generali Italia durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione
Sinistro	Richiesta formulata in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione, intesa come: - l'inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'assicurazione; - la comunicazione con la quale la Pubblica Amministrazione manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave
Sistema informatico	Computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Arbitrato	Procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono scegliere per evitare o definire una Controversia
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con arresto o ammenda o entrambi
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile
D.A.S.	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – PEC dasdifesa legale@pec.das.it a cui Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale, in relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164
Delitto	Tipologia di reato punito con multa o reclusione o entrambe
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge
Ente pubblico	Ente la cui attività è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Evento	Fatto dannoso che dà origine al Sinistro
Massimale	Importo massimo per cui D.A.S. risponde per ogni Sinistro
Parti	Contraente e D.A.S.
Patrocinio legale	Assunzione degli oneri di difesa del dipendente da parte dell'Ente pubblico di appartenenza, che si impegna a liquidare o a rimborsare le relative spese, in caso di esito del giudizio positivo per il dipendente
Procedimento penale	Successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, in genere notificata alla persona con Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria
Sinistro	Fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte)
----------------	--

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare in via di rivalsa alla Pubblica Amministrazione, per le Perdite patrimoniali, accertate dalla Corte dei Conti, a seguito di atti o fatti o omissioni colposi a lui imputabili, connessi all'esercizio delle funzioni o della carica di Dirigente/Quadro senza incarichi tecnici, Dirigente/Quadro con incarichi tecnici, Impiegato senza incarichi tecnici, Impiegato con incarichi tecnici.

Sono comprese le Perdite patrimoniali che derivano da Responsabilità amministrativa o da Responsabilità amministrativa/contabile.

La garanzia opera per il caso di Colpa grave dell'Assicurato, **con esclusione del dolo**.

Come opera la copertura

MASSIMALE

Il Massimale rappresenta il Limite di risarcimento per Sinistro e anno assicurativo, **a prescindere dal numero delle richieste di rivalsa della Pubblica Amministrazione ricevute dall'Assicurato**.

In caso di più richieste che derivano da uno stesso comportamento colposo dell'Assicurato, **la data della prima richiesta è considerata come la data di tutte le richieste. Allo stesso modo, più Sinistri originati da uno stesso comportamento, rappresentano un unico Sinistro**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione della Franchigia se indicata in Polizza.



Come si applica la Franchigia?

Esempio: è stata scelta la Franchigia di 500,00 euro.

In caso di Sinistro con risarcimento determinato di 5.000,00 euro, il risarcimento pagato è di: 5.000,00-500,00 = 4.500,00 euro

Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni

Sono sempre comprese nell'Assicurazione:

- Perdite patrimoniali che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento per anno del 5% del Massimale indicato in Polizza, a prescindere dal numero di Sinistri che si sono verificati nel corso della stessa annualità assicurativa.

- Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del personale.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento per anno del 10% del Massimale indicato in Polizza a prescindere dal numero di Sinistri che si sono verificati nel corso della stessa annualità assicurativa.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le richieste in via di rivalsa formulate dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato che derivano da qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti.

- Perdite patrimoniali per l'attività che deriva dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, comprese le Perdite patrimoniali che derivano da responsabilità dell'Assicurato in base alla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acqua e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono quindi in copertura le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:

- 1) datore di lavoro o responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 2) committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione o coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento per anno del 10% del Massimale indicato in Polizza a prescindere dal numero di Sinistri che si sono verificati nel corso della stessa annualità assicurativa.

- Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di cui al Reg. UE 2016/679 e normativa in vigore.
Sono comprese le Perdite patrimoniali causate in maniera involontaria dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una colposa (non dolosa) violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, e le multe inflitte alla Pubblica Amministrazione.

Come opera la copertura

La garanzia opera se il trattamento dei dati personali è strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione e se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per il trattamento dei dati con finalità commerciali.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento per anno del 15% del Massimale indicato in Polizza a prescindere dal numero di Sinistri che si sono verificati nel corso della stessa annualità assicurativa.

**Ci sono limiti di copertura?****TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO**

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di risarcimento
Responsabilità Civile Professionale	Importo indicato in Polizza	Massimale indicato in Polizza
• Perdite patrimoniali da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	-	5% del Massimale Responsabilità civile professionale per anno
• Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del personale	-	10% del Massimale Responsabilità civile professionale per anno
• Perdite patrimoniali per l'attività che deriva dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008	-	10% del Massimale Responsabilità civile professionale per anno
• Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di cui al Reg. UE 2016/679	-	15% del Massimale Responsabilità civile professionale per anno

**Che cosa NON è assicurato?****Art. 1.3 Esclusioni**

L'Assicurazione non comprende le richieste di rivalsa della Pubblica Amministrazione all'Assicurato relative a:

- a) danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, per la quale l'Assicurato è abilitato;
- b) danni provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore;
- c) danni in conseguenza di responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e che non derivano dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente;
- d) danni che derivano da fatti o atti di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione;
- e) danni che conseguono alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- f) danni che conseguono a responsabilità imputabile all'Assicurato per fatto altrui (comprese le persone di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività) e che derivano da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati;
- g) danni che derivano dallo svolgimento dell'attività medica, paramedica e veterinaria, di sperimentazione e ricerca clinica e di farmaci;

- h) danni che conseguono ad attività svolta dall'Assicurato in conseguenza di nomine politiche o assunte per effetto di qualsiasi forma di mandato elettorale e in qualità di assessore di enti territoriali;
- i) danni che conseguono ad attività svolta dall'Assicurato come componente di consigli di amministrazione, collegi sindacali, collegi dei revisori, organismi di vigilanza;
- j) danni connessi all'appartenenza ad Amministrazioni o Corpi militari o smilitarizzati o connesse con funzioni di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia tributaria o protezione civile;
- k) danni che conseguono ad atti o omissioni da parte dell'Assicurato commessi prima della data di Retroattività stabilita in Polizza;
- l) danni che derivano da azioni o omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- m) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato (sono comprese quelle inflitte contro la Pubblica Amministrazione a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato);
- n) danni da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, e danni che derivano da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- o) danni causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita, in locazione o comodato dopo la consegna a terzi;
- p) danni che derivano da qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti;
- q) danni da proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; aeromobili; veicoli a motore, macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- r) danni da detenzione o impiego di esplosivi; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), da produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive;
- s) danni che derivano da atti di guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- t) danni da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di asbesto puro o di prodotti fatti di asbesto; uso di prodotti fatti di asbesto;
- u) danni da emissione di onde o campi elettromagnetici;
- v) danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento.

Esclusione Cyber

La presente polizza **non copre**:

- qualsiasi perdita,
 - pretesa,
 - multe, ammende e penali,
 - costo o spesa di qualsiasi natura,
 - responsabilità,
 - danni materiali o non materiali di qualunque natura,
 - danni da interruzione di esercizio,
 - costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
 - danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,
- causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
- Atto Cyber e Incidente Cyber ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
 - Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato Informatico, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

in maniera indipendente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Sono, invece, inclusi in copertura i danni materiali o corporali causati in maniera involontaria a terzi, che derivano dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**.



ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



Dove vale la copertura?

Art. 1.4 Validità territoriale

L'Assicurazione opera per i Sinistri che avvengono in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - Verona - PEC dasdifesaalegale@pec.das.it - Numero verde da chiamare 800 880 880 (dall'estero +39 02 8295 1155) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Tutela legale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato in relazione agli incarichi lavorativi svolti come dipendente dell'Ente pubblico di appartenenza.

La garanzia opera per:

- difendersi in un procedimento da danno erariale per Responsabilità amministrativa/contabile e giudizio di conto;
- difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione; la garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Come opera la copertura

Generali Italia rimborsa le spese garantite se il procedimento di responsabilità amministrativa si conclude con sentenza definitiva di condanna per colpa grave.

Ci sono limiti di copertura

In relazione a tali Eventi, Generali Italia rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali che l'Assicurato deve sostenere a propria difesa, **nei limiti del Massimale indicato in Polizza.**

Generali Italia per i soli procedimenti penali per Delitto colposo o per Contravvenzione può anticipare le spese legali e Spese peritali, **nei limiti della somma di 3.000,00 euro in attesa della definizione del giudizio.**



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Tutela legale	-	Massimale indicato in Polizza
• per difendersi in procedimento penale per Delitto Colposo o per Contravvenzione	-	Anticipo fino a 3.000,00 euro



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.2 Esclusioni

La copertura non opera per:

- Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato;
- procedimenti penali quando l'Assicurato è incolpato, indagato o imputato per Delitto doloso;
- Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- Controversie e procedimenti che riguardano lo svolgimento dell'attività medica o sanitaria;
- fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- procedimenti in materia fiscale e tributaria;

- h) procedimenti in materia amministrativa (sono invece compresi quando danno luogo a un procedimento penale o un procedimento di Responsabilità amministrativa/contabile);
- i) Controversie e procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere ricevute dall'Assicurato;
- j) Controversie di diritto civile in genere;
- k) Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
- l) Controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non in conseguenza diretta all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- m) procedimento amministrativo/contabile per danno erariale che si conclude con sentenza diversa da condanna per colpa grave. Sono inoltre esclusi tutti i casi in cui il procedimento si conclude con un provvedimento diverso da una sentenza (per esempio un provvedimento di archiviazione);
- n) incarichi che non prevedono il rapporto di lavoro subordinato, come per esempio una carica elettiva.

Art. 1.3 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia

Generali Italia non si fa carico e non rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli articoli *Gestione del sinistro* e *Obblighi in casi di sinistro*;
- b) spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati¹; se i compensi sono conteggiati con tariffa oraria, per il rimborso sono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi che corrispondono alle attività svolte;
- c) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- d) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro, con esclusione di ogni duplicazione di onorari;
- e) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà²;
- f) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- g) oneri fiscali, a eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Dove vale la copertura?

Art. 1.4 Validità territoriale

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d'Italia.

¹ Decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147 e successive modifiche e integrazioni.

² Art. 1292 codice civile.

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione

L'Assicurazione è valida se l'attività professionale è svolta in conformità alle leggi che la regolano e se l'Assicurato è regolarmente iscritto all'Albo Professionale del relativo Ordine o Collegio o è in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge per l'esercizio della specializzazione dichiarata in Polizza.

La cancellazione o la radiazione dall'Albo professionale determinano la risoluzione dell'Assicurazione.

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione¹

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifica (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo².

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifica (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto³.

Art. 2.3 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Art. 2.4 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte per **iscritto**.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente o l'Assicurato** sono tenuti **devono essere**:

- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta **Generali Italia** in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le Controversie relative al contratto il foro competente è quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il Sinistro o

fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti,
 - per la prima rata il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito;
 - per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;Se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce di nuovo i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o in Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente deve dare immediata comunicazione a Generali Italia;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti⁴. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



ATTENZIONE

Il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non opera.



Salvo buon fine: la Garanzia opera anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è accreditato in un momento successivo. In caso di mancato accredito la Garanzia non opera o rimane sospesa.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile dopo la registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'App MyGenerali.

Art. 2.8 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.9 Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza.

Il contratto può essere di durata:

- annuale o
- poliennale

come indicato in Polizza e, alla sua scadenza cessa senza necessità di disdetta.

Il Contraente e Generali Italia possono pattuire il tacito rinnovo; in questo caso la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Se la Polizza è stata stipulata con tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione come indicato all'art. *Disdetta e recesso*.

Art. 2.10 Validità temporale - Retroattività

L'Assicurazione opera per le richieste di rivalsa della Pubblica Amministrazione ricevute per la prima volta dall'Assicurato:

- durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o
- entro 6 mesi dalla cessazione dell'Assicurazione.

Le richieste di rivalsa devono essere originate da errori commessi durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o durante gli anni di Retroattività indicati in Polizza.

Se la presente Polizza sostituisce, senza soluzione di continuità, altra in corso con Generali Italia, per lo stesso rischio, l'Assicurazione opera per le richieste di rivalsa della Pubblica Amministrazione ricevute dall'Assicurato **se la richiesta di risarcimento deriva da comportamenti commessi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita (compresa la Retroattività se prevista).**

Art. 2.11 Ultrattività per cessazione dell'attività (Postuma)

Che cosa è assicurato

In caso di cessazione dell'attività professionale, che si verifica durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e **per cause diverse dalla sospensione o dalla radiazione dall'albo professionale e licenziamento per giusta causa e giustificato motivo**, l'Assicurato - o i suoi eredi in caso di decesso dell'Assicurato – può **chiedere a Generali Italia** la proroga dell'Assicurazione **di 5 o 10 anni** per la presentazione delle richieste di rivalsa della Pubblica Amministrazione, per richieste di risarcimento riferite a **comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (Retroattività compresa se prevista)** e comunque prima della cessazione dell'attività.

Come opera la copertura

La proroga può essere richiesta **entro 60 giorni** dalla documentata cessazione dell'attività.

L'Assicurato o i suoi eredi per attivare la proroga pagano un Premio pari al:

- **doppio dell'ultimo Premio annuo** per la proroga di durata di **5 anni**;
- **triplo dell'ultimo Premio annuo** per la proroga di durata di **10 anni**.

La proroga **opera solo se:**

- a) l'Assicurato o i suoi eredi non stipulano assicurazioni per le medesime garanzie con altre Compagnie;
- b) l'Assicurato o i suoi eredi dichiarano⁵ di non essere a conoscenza di atti, fatti, eventi o circostanze che possono comportare richieste di rivalsa della Pubblica Amministrazione.

Ci sono limiti di copertura

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta la somma massima che Generali Italia paga, a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e il periodo di proroga della copertura.



Come posso disdire la polizza?

Art. 2.12 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Generali Italia (Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto - TV - PEC generaliitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

Art. 2.13 Disdetta e Recesso

Se la Polizza è stata stipulata con tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione con comunicazione di disdetta da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.

Nel caso di Polizza con durata superiore a 5 anni e applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente può recedere solo dopo il termine di 5 anni, **con comunicazione scritta da inviare almeno 30 giorni prima della relativa scadenza. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.**

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.*

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto ed accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Queste comunicazioni devono essere inviate secondo le modalità descritte nell'articolo ***Comunicazione tra le parti.***

Art. 2.14 Recesso in caso di Sinistro

Il Contraente o Generali Italia possono recedere dal contratto a seguito della denuncia di ogni Sinistro. Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato dal **Contraente** ha efficacia dalla data di **ricevimento della comunicazione**;
- se è esercitato da **Generali Italia** ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.**

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte. **Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.**

Art. 2.15 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;

- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi.

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.

¹ Artt. 1892, 1893, 1894 del codice civile.

² Art. 1898 del codice civile.

³ Art. 1897 del codice civile.

⁴ Art. 1901 del codice civile.

⁵ Artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza¹.

La denuncia **deve contenere:**

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:

- far pervenire in maniera tempestiva a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile²;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- comunicare in maniera tempestiva richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
- mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non subito disponibili, acquisibili appena possibile per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
- trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
- collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- trasmettere a Generali Italia la documentazione in suo possesso o, se non disponibile subito, da lui acquisibile appena possibile;
- comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente o l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede civile, penale e amministrativa; nomina, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato stesso.

A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del Massimale sopra indicato, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto al risarcimento e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento, o
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente, dell'Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato per il Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

¹ Art. 1913 del codice civile.

² Art. 1915 codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Quando un sinistro è considerato in garanzia

Un Evento è considerato in garanzia se avviene dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se il Premio è stato pagato per procedimento penale o amministrativo;

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel periodo di efficacia dell'Assicurazione **ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.**

La copertura opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo¹.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo.

Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Art. 3.2 Denuncia del sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata in maniera tempestiva tramite una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al **numero verde 800 880 880 e il numero +39 02 8295 1155 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00). Un operatore raccoglie la denuncia, indica informazioni e documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
2. **DENUNCIA SCRITTA**: la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato deve far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso, comunque entro il termine utile per la difesa.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.

Art. 3.3 Gestione del sinistro

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) **l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;**
- b) **se l'Assicurato non indica il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti:

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- c) **se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

Art. 3.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti.**

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

Se l'Assicurato vuole in alternativa agire tramite le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione².

Art. 3.5 Obblighi in caso di sinistro

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro in maniera tempestiva e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) deve informare in maniera tempestiva e puntuale l'Ente di appartenenza sull'avvio del procedimento a suo carico per attivare l'eventuale beneficio del patrocinio legale;**
- c) deve aggiornare in maniera tempestiva DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- d) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- e) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene e non rimborsa spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella.**

Art. 3.6 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili:

- **dell'operato di legali e periti.**
- **di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

Art. 3.7 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- **paga l'indennizzo;**
- **comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.**

¹ Artt. 374-376 del codice di procedura penale.

² D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.



generali.it